

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 19 marzo 1990
(Gazz. Uff., 31 marzo, n. 76).

**Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili,
per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.**

(Decreto abrogato dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 6 del DM 22/11/2017. N.d.R.)

**(Vedasi, in merito alle disposizioni transitorie per l'utilizzo dei contenitori-distributori mobili conformi alle
specifiche tecniche del presente decreto, il DM 10/05/2018. N.d.R.)**

il Ministro dell'interno
di concerto con
il Ministro delle finanze e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;

Decreta:

Articolo unico^{1, 2, 3}

É consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C⁴, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole⁵, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;

il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;^{6, 7}

¹ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco, il telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11/04/1990. N.d.R.

² Vedasi, per l'estensione di impiego dei contenitori-distributori mobili in attività non previste nel presente decreto:

- la lettera circolare prot. n° P322/4113 sott. 170 del 09/03/1998;
- il chiarimento prot. n° P1849/4113 sott. 170 del 05/10/1996;
- il chiarimento prot. n° P61/4113 sott. 170 del 04/06/2003;
- il chiarimento prot. n° P1445, 032101 01 4113 170B b, 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008.
- il chiarimento prot. n° 6460 del 14/04/2010. N.d.R.

³ Vedasi, in merito a: **a)** campo di applicazione del decreto; **b)** possibilità di essere considerati att. 15 o18; **c)** possibilità di comprendere tali contenitori-distributori mobili fra quelli indicati al punto 11 della tabella A allegata al D.P.R. 689/59, qualora in presenza di lavoratori subordinati come definiti dal DPR 547/55; il chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008. N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare in categoria C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C, la Nota prot. n° 17382 del 27/12/2013. N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per impianti presso aziende agricole:

- il chiarimento prot. n° P160/4113 sott. 170 del 17/08/2001;
- il chiarimento prot. n° 0002641 - 146/032101.01.4113.170B del 25/02/2011. N.d.R.

⁶ Vedasi, per l'utilizzazione di contenitori per merci pericolose, omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotati di pistola erogatrice, il chiarimento prot. n° P1918/4113 sott. 170 del 17/12/2004. N.d.R.

il “contenitore-distributore” deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;

devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m⁸;

il “contenitore-distributore”, deve essere contornato da un’area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 1934;

in prossimità dell’impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di “tipo approvato” dal Ministero dell’interno per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;

gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;

il “contenitore-distributore” deve essere trasportato scarico.

⁷ Vedasi, per la marcatura CE, nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, il c. 4 dell’art. 5 del DM 27/01/2006. N.d.R.

⁸ Vedasi, per l’applicazione delle distanze di sicurezza previste dall’art. 41 del DM 31/07/1934 all’installazione di contenitori-distributori mobili presso scali ferroviari, il chiarimento pot. n° P204/4113 sott. 170/B del 03/03/2004. N.d.R.